



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 ottobre 2021;

SENTITO il Relatore, Professor Michele Ainis;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare, l'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la propria delibera n. 27552 del 6 febbraio 2019 (PS11138), con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza, ai sensi degli artt. 21, 22, 24, 25, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, e 26, comma 1, lettera *f)*, del Codice del Consumo, della pratica commerciale posta in essere da Mulpor Company S.A., Mulpor Company s.r.l., Connect Publisher S.C., PayTrac Lda, Finad Economy Lda, IBCM International Business Convention Management Ltd e Credit Collection Factoring s.r.o., consistente nel promuovere l'offerta di un servizio pubblicitario a pagamento sulla *International Fairs Directory* come richiesta di verifica dei dati aziendali presenti in un database, lasciando erroneamente intendere che essa provenisse dall'Ente organizzatore di una manifestazione fieristica e che dall'omesso aggiornamento del database conseguisse la cancellazione da tale rilevante canale pubblicitario. L'eventuale rifiuto del pagamento degli importi fatturati da PayTrac e Finad Economy per conto di

Mulpor e Connect Publisher per il servizio pubblicitario non richiesto determinava incessanti sollecitazioni da parte delle società IBCM e CCF, incaricate da Mulpor e Connect Publisher della riscossione delle somme pretese, con contestuale minaccia di avviare azioni legali internazionali per il recupero coattivo dei crediti asseritamente vantati;

VISTA la propria delibera n. 28625 del 30 marzo 2021, con la quale l'Autorità ha deliberato l'avvio del procedimento istruttorio IP343, contestando alle Società Mulpor Company s.r.l. (di seguito, anche Mulpor) e I.B.C.M. International Business Convention Management Ltd. (di seguito, anche IBCM) la violazione dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla diffida di cui alla lettera *a*) del dispositivo della delibera n. 27552 del 6 febbraio 2019 (PS11138), con cui è stata vietata l'ulteriore diffusione della pratica commerciale accertata come scorretta;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. PREMESSA

1. Con provvedimento n. 27552 del 6 febbraio 2019 l'Autorità ha chiuso il procedimento PS11138, accertando la scorrettezza, ai sensi degli artt. 21, 22, 24, 25, comma 1, lettere *d*) ed *e*), e 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo, della pratica commerciale posta in essere nei confronti delle microimprese italiane da Mulpor Company S.A., Mulpor Company s.r.l. (congiuntamente, "Mulpor"), Connect Publisher S.C., PayTrac Lda, Finad Economy Lda, IBCM International Business Convention Management Ltd ("IBCM") e Credit Collection Factoring s.r.o ("CCF").

Tale pratica consisteva nel presentare l'offerta di un servizio pubblicitario a pagamento come richiesta di verifica dei dati aziendali presenti in un *database*, lasciando intendere - contrariamente al vero - che si trattasse di un *database* collegato a una manifestazione fieristica e al suo Ente organizzatore e che il suo mancato aggiornamento avrebbe potuto comportare la cancellazione dell'impresa dal medesimo e, quindi, l'esclusione da un fondamentale canale pubblicitario di settore. In tal modo, le imprese e microimprese coinvolte erano ambiguamente indotte a sottoscrivere e restituire rapidamente un formulario precompilato con i dati aziendali, impegnandosi

inconsapevolmente all'acquisto di un annuncio pubblicitario sulla *International Fairs Directory* per tre anni, al costo di circa 1.200 euro/anno. Al rifiuto del pagamento di tali somme, infondatamente pretese da PayTrac e Finad Economy per conto di Mulpor e Connect Publisher, erano seguite insistenti e reiterate sollecitazioni da parte delle società incaricate della riscossione (IBCM e CCF), fino alla minaccia di avviare azioni legali internazionali per il recupero coattivo dei crediti vantati, di cui veniva preannunciato l'ingente costo.

2. In particolare, l'Autorità ha accertato che Connect Publisher, editore della *Directory* fino al febbraio 2016, e Mulpor Company S.A., subentrata in tale ruolo, avevano costruito, a insaputa delle imprese e microimprese partecipanti ad eventi fieristici nazionali ed internazionali, un *database* contenente i loro dati aziendali oltre che informazioni sulle manifestazioni fieristiche cui avevano partecipato.

Le imprese e le microimprese censite venivano a conoscenza di essere state inserite in tale elenco solo dopo aver ricevuto una lettera e un formulario contenente i loro dati aziendali. Lettera e relativo formulario riportavano nell'intestazione, con grande evidenza, il riferimento alla manifestazione fieristica cui avevano da poco partecipato e al relativo ente organizzatore.

Il testo della suddetta lettera rinviava a un "*Data Report 201x-201x*" e alla necessità di verificare ed aggiornare i dati aziendali per evitarne la cancellazione. La descrizione del servizio commerciale effettivamente offerto, l'abbonamento triennale al servizio di annunci a pagamento sulla *International Fair Guide*, e del relativo prezzo da corrispondere erano invece marginalizzati in una piccola porzione della comunicazione, scritta con caratteri minuscoli e pressoché illeggibili, dove si indicava che la restituzione del modulo firmato avrebbe comportato l'accettazione dell'offerta.

La comunicazione in esame, a causa della sua complessiva presentazione, era idonea a indurre numerosissime imprese e microimprese a ritenerla proveniente, contrariamente al vero, dall'ente organizzatore della manifestazione fieristica e/o comunque finalizzata alla necessità di verificare i dati aziendali (che notoriamente rappresentano un fondamentale canale di contatto con potenziali clienti ed organizzatori di altri eventi fieristici), al fine di evitare la cancellazione dai registri di una determinata fiera.

L'enfasi attribuita al rischio di cancellazione dal suddetto database e il contesto complessivamente fuorviante del messaggio risultavano idonee a sviare l'attenzione delle imprese e microimprese destinatarie dalle effettive conseguenze dell'apposizione della firma e del timbro aziendale sul citato modulo, spingendole alla sottoscrizione del modulo e quindi alla

inconsapevole sottoscrizione dell'offerta dell'editore dell'*International Fairs Directory*.

Le imprese e le microimprese, infatti, sono venute a conoscenza dell'attivazione inconsapevole, e quindi non volontariamente richiesta, del servizio di annunci a pagamento soltanto al ricevimento delle fatture emesse da PayTrac e, più tardi, da Finad, quando ormai erano ampiamente scaduti i termini dell'eventuale istanza di recesso.

A fronte del disconoscimento della volontà di attivare tale servizio e della infondatezza di tali pretese creditorie rilevata dalle imprese e microimprese destinatarie, Mulpor ha reiterato le proprie richieste di pagamento (relative anche a contratti conclusi da Connect Publisher in cui era subentrata) e ha incaricato due società di recupero crediti, CCF e IBCM, di procedere a tutte le attività necessarie per la riscossione dei crediti asseritamente vantati, ivi inclusa la possibilità di composizione stragiudiziale della lite mediante un accordo transattivo.

CCF e IBCM hanno avviato le procedure di riscossione dei crediti vantati da Mulpor procedendo a numerosi e pressanti solleciti e minacciando l'avvio di onerose azioni di recupero crediti internazionali per ottenere il pagamento dei crediti vantati da Mulpor qualora le microimprese non avessero accettato delle soluzioni transattive.

In tale contesto, CCF e IBCM hanno diffuso, al solo scopo di indurre le imprese e microimprese contattate ad accettare la soluzione transattiva proposta, informazioni fuorvianti sulle caratteristiche delle procedure internazionali e sull'asserita irrilevanza di un'eventuale pronuncia di scorrettezza dell'Autorità in un giudizio civile avente ad oggetto la nullità o annullabilità del contratto tra Mulpor e le imprese e microimprese oggetto della pratica commerciale.

3. L'Autorità ha, pertanto, ritenuto che le condotte sopra descritte, poste in essere congiuntamente da Mulpor e da Connect Publisher, con il contributo e la cooperazione di PayTrac e Finad nella gestione delle richieste di pagamento e di CCF e IBCM nella riscossione dei crediti asseritamente vantati, integrassero una pratica commerciale scorretta, in violazione degli artt. 21, 22, 24, 25 comma 1, lettere *d)* ed *e)* e 26, comma 1, lettera *f)* del Codice del Consumo, in quanto idonee a indurre in errore le imprese e microimprese in merito alla reale identità dell'operatore pubblicitario, alla natura e alle condizioni economiche dell'offerta pubblicizzata, inducendole a sottoscrivere inconsapevolmente dei servizi non richiesti, indebitamente condizionandole attraverso i continui solleciti e la minaccia del ricorso ad azioni giudiziarie internazionali al pagamento del servizio non richiesto ed inconsapevolmente sottoscritto.

L'Autorità ha vietato l'ulteriore diffusione della pratica commerciale e ha complessivamente irrogato nei confronti delle citate Società sanzioni pecuniarie per circa 2,7 milioni di euro.

4. Il provvedimento n. 27552 del 6 febbraio 2019 (PS11138) è stato notificato a IBCM il 27 marzo 2019 e agli altri professionisti mediante avviso sul Bollettino n. 27/2019 pubblicato in data 8 luglio 2019, a causa delle difficoltà di notifica incontrate.

5. A decorrere dal mese di gennaio 2021¹ sono pervenute numerose richieste di intervento volte ad evidenziare la reiterazione della pratica commerciale oggetto del provvedimento sopra citato. In particolare, dalle suddette segnalazioni risulta che Mulpor Company s.r.l., ora editore della *International Fairs Directory*, ha inviato almeno dal mese di novembre 2020 i medesimi moduli ingannevoli² descritti nel provvedimento del 6 febbraio 2019, nei quali apparentemente chiede di verificare le informazioni già inserite nel database di *International Fairs Directory*. Il modulo è presentato in modo che possa essere facilmente confuso con il database della Fiera a cui il destinatario della comunicazione ha da poco partecipato e la sua sottoscrizione per attestazione dell'effettuata verifica in realtà comporta l'adesione ad un'offerta triennale per la pubblicazione di un annuncio sulla *Directory* del costo di oltre 1200 euro/anno.

Mulpor Company s.r.l. ha continuato a richiedere il pagamento dei servizi non richiesti mediante l'invio di c.d. "fatture" e avvisi di pagamento da parte di società incaricate. Alle opposizioni delle imprese e microimprese destinatarie di tali richieste, Mulpor Company s.r.l. ha risposto negando apoditticamente l'ingannevolezza della propria offerta commerciale³.

Dalle segnalazioni pervenute emerge inoltre che IBCM ha inviato solleciti di pagamento e avvisi di riscossione coattiva⁴ nei quali si minaccia l'avvio di un non meglio precisato contenzioso internazionale per il recupero dei crediti vantati da "Mulpor Company" per i servizi pubblicitari non richiesti e inconsapevolmente acquistati negli anni dai segnalanti. In tali solleciti e avvisi, peraltro, è indicato per il pagamento un conto corrente intestato alla stessa IBCM presso una banca ungherese.

6. Tali pratiche commerciali, poste in essere da Mulpor Company s.r.l. e da IBCM International Business Convention Management Ltd, presentano, dunque, i medesimi profili di scorrettezza già accertati.

¹ Cfr. segnalazione prot. 11615 del 12/1/2021 cui hanno fatto seguito oltre venti segnalazioni fino al 30 marzo 2021.

² Cfr. la segnalazione dell'8/3/21, prot. 27230, cui è allegato un modulo spedito da Mulpor Company s.r.l. lo scorso 27/1/21.

³ Cfr. l'all. 5 alla segnalazione del 10/3/21, prot.27930.

⁴ Cfr. p.es. segnalazioni prot. 20966 del 15/2/2021 e prot. 30893 del 19/3/2021.

7. Pertanto, con provvedimento n. 28625 del 30 marzo 2021, l’Autorità ha contestato ai professionisti Mulpor e IBCM di aver violato la delibera n. 27552 del 6 febbraio 2019.

II. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

8. Il provvedimento n. 28625 del 30 marzo 2021 di avvio dell’istruttoria per l’accertamento dell’inottemperanza alla citata delibera del 6 febbraio 2019 è stato notificato a IBCM International Business Convention Management Ltd., con sede legale nella Repubblica di Cipro, il 12 maggio 2021, attraverso l’Ambasciata d’Italia a Nicosia. Attesa la mancanza di riscontri ai tentativi di comunicazione a Mulpor Company S.r.l., con sede legale in Costa Rica, si è invece provveduto alla comunicazione del provvedimento di avvio dell’istruttoria mediante avviso sul Bollettino dell’Autorità n. 24/2021 del 14 giugno 2021, secondo quanto previsto dall’art. 19 della Delibera AGCM 1° aprile 2015, n.25411 recante *Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore* (di seguito, Regolamento).

La comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento è stata inviata alle parti in data 21 luglio 2021⁵, congiuntamente alla proroga del termine di conclusione del procedimento di 60 giorni, deliberata dall’Autorità il 13 luglio 2021.

Considerata l’assenza di riscontri ai tentativi di notifica della suddetta comunicazione alle Società Mulpor Company S.r.l. e IBCM International Business Convention Management Ltd., è stata pertanto effettuata la pubblicazione di un apposito avviso sul Bollettino settimanale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 35 del 6 settembre 2021, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19, comma 2, del Regolamento, al contempo comunicando che, nelle adunanze del 13 luglio 2021 e del 31 agosto 2021, l’Autorità aveva rispettivamente prorogato di sessanta e di trenta giorni il termine di conclusione del procedimento, fissandolo definitivamente al 26 ottobre 2021, al fine di assicurare un pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti⁶.

⁵ La comunicazione è stata inviata a Mulpor il 21 luglio 2021 (prot. n. 60567) e, in pari data, a IBCM tramite l’Ambasciata d’Italia a Cipro, previa apposita richiesta di collaborazione (prot. n. 60580 del 21 luglio 2021).

⁶ La comunicazione relativa all’ulteriore proroga di 30 giorni del termine di conclusione del procedimento è stata inviata a Mulpor e a IBCM il 9 settembre 2021 (prot. n. 70083). Per quanto riguarda IBCM, per la notifica di tale comunicazione è stata richiesta la collaborazione dell’Ambasciata d’Italia a Cipro, con richiesta del 9 settembre 2021 (prot. n. 70097).

9. Dopo l'avvio dell'istruttoria e fino al mese di settembre 2021 sono pervenute decine di segnalazioni⁷ che lamentano come IBCM abbia continuato a pretendere il pagamento di abbonamenti inconsapevolmente sottoscritti ai servizi di Mulpor, mediante solleciti, diffide e minacce di azioni giudiziarie internazionali. Da tali segnalazioni⁸ emerge altresì come Mulpor abbia continuato ad inviare le comunicazioni ingannevoli anche dopo la pubblicazione alla delibera n. 27552 del 6 febbraio 2019.

III. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

10. Entrambi i professionisti, nel corso del procedimento, non hanno presentato alcuna memoria difensiva.

IV. VALUTAZIONI

11. Gli elementi acquisiti appaiono dimostrare la reiterazione delle condotte già ritenute dall'Autorità in violazione degli artt. 21, 22, 24, 25, comma 1, lettere *d*) ed *e*), e 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo con la delibera n. 27552 del 6 febbraio 2019 che ha chiuso il procedimento PS11138.

12. Dalla documentazione agli atti risulta infatti che Mulpor ha continuato a diffondere comunicazioni ingannevolmente strutturate, nella forma e nel contenuto, come provenienti, contrariamente al vero, dall'Ente organizzatore di una o più manifestazioni fieristiche, il cui scopo commerciale era celato dietro l'apparente richiesta di verifica dei dati aziendali inseriti in un *database* apparentemente riconducibile alla suddetta manifestazione, al fine di evitare la cancellazione della microimpresa dallo stesso. Tali comunicazioni hanno la stessa veste grafica e lo stesso contenuto ingannevole ed omissivo di quelle già oggetto di censura nel procedimento PS11138.

I professionisti hanno sollecitato il pagamento del servizio non richiesto ed inconsapevolmente sottoscritto.

IBCM, in particolare, ha continuato ad inviare alle microimprese ingannate solleciti, diffide e minacce di procedere alla riscossione coattiva di quanto ingiustamente preteso, affermando, con toni particolarmente minacciosi ed aggressivi, di poter legittimamente adire le vie legali secondo il diritto internazionale privato nei confronti delle imprese e delle microimprese in caso

⁷ Cfr., da ultimo, le segnalazioni prot. 71701 del 16/9/2021 e prot. 72426 del 20/9/2021.

⁸ Cfr., p.es. segnalazione prot. 71116 del 14/9/21.

di un eventuale inadempimento e rappresentando gli elevati costi di una procedura giudiziaria internazionale. Il tenore letterale e i contenuti delle comunicazioni di IBCM appaiono sostanzialmente identici a quelli delle comunicazioni già censurate dall’Autorità nella citata delibera del 6 febbraio 2019.

13. Alla luce di tutto quanto sopra riportato, il comportamento posto in essere dai professionisti Mulpor e IBCM costituisce inottemperanza alla citata delibera n. 27552 del 6 febbraio 2019.

IV. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

14. Ai sensi dell’articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

15. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.

16. La gravità dell’inottemperanza va apprezzata, in primo luogo, con riferimento alla natura dell’infrazione, trattandosi della continuazione di una pratica consistente nell’indurre artatamente alla sottoscrizione di un servizio non richiesto per poi richiederne il pagamento tramite continui solleciti e la pressante e aggressiva minaccia del ricorso a non meglio precisate azioni giudiziarie internazionali. In secondo luogo, occorre tener conto del significativo pregiudizio per i destinatari dovuto alla rilevanza degli impegni di spesa ai quali le imprese e le microimprese vengono inconsapevolmente indotte a vincolarsi. Infine, rileva il mezzo utilizzato, atto a raggiungere in maniera diretta e personale i destinatari.

17. Per quanto concerne la durata, dagli elementi documentali in atti risulta che la mancata ottemperanza alla diffida, nei termini di cui sopra, è stata posta in essere almeno a partire dal mese di gennaio 2021 ed è ancora in corso⁹.

18. Considerati tali elementi, si ritiene di irrogare a Mulpor Company S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500.000 € (unmilionececinquecentomila euro) e a IBCM International Business

⁹ Cfr. le segnalazioni prot. 71701 del 16/9/2021 e prot. 72426 del 20/9/2021.

Convention Management Ltd., una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000.000 € (unmilione di euro).

Tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) che il comportamento posto in essere da Mulpor Company S.r.l. e da IBCM International Business Convention Management Ltd. consistente nell'aver violato la delibera n. 27552 del 6 febbraio 2019, costituisce inottemperanza a quest'ultima;

b) di irrogare alla società Mulpor Company S.r.l. la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500.000 € (unmilione cinquecentomila euro) e alla società IBCM International Business Convention Management Ltd. la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000.000 € (unmilione di euro);

La sanzione amministrativa irrogata deve essere versata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde alla terna contabile 18/3592/14.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere effettuata immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli